

## **Regolamento delle Delegazioni dell'Assemblea federale incaricate delle relazioni con i Parlamenti di altri Stati**

del 1° giugno 2010

approvato dalla Delegazione amministrativa il 3 settembre 2010

---

*Le Delegazioni incaricate delle relazioni con i Parlamenti di altri Stati,*

vista la direttiva amministrativa del 15 febbraio 2013 concernente le attività internazionali delle delegazioni parlamentari permanenti e delle delegazioni parlamentari non permanenti,

*emanano il presente regolamento:*

### **Articolo 1 Oggetto**

<sup>1</sup> Il presente regolamento stabilisce le condizioni generali applicabili alle attività delle delegazioni incaricate delle relazioni con i Parlamenti di altri Stati e a quelle dei suoi membri. Disciplina inoltre la procedura di autorizzazione per la partecipazione alle differenti attività.

<sup>2</sup> Le delegazioni sono cinque :

Delegazione per le relazioni con il Bundestag;

Delegazione per le relazioni con il Parlamento austriaco;

Delegazione per le relazioni con il Parlamento francese;

Delegazione per le relazioni con il Parlamento italiano;

Delegazione per le relazioni con il Landtag del Liechtenstein.

<sup>3</sup> Le delegazioni sono composte di 5 membri e di 5 membri supplenti. I membri possono farsi rappresentare dai membri supplenti. I membri supplenti non possono farsi rappresentare.

### **Articolo 2 Attività delle delegazioni**

<sup>1</sup> Le delegazioni incaricate delle relazioni con i Parlamenti di altri Stati (Delegazioni) partecipano ai viaggi organizzati negli altri Stati e alle visite delle delegazioni omologhe degli altri Stati in Svizzera. Organizzano tali incontri a seconda dell'attualità e rispondono agli inviti dei Parlamenti degli altri Stati.

<sup>2</sup> In funzione delle tematiche affrontate, le Delegazioni partecipano pure ad altri incontri a livello parlamentare tra Stati o con regioni. Possono delegare un membro ai seminari tematici organizzati regolarmente dalle ambasciate o da altre organizzazioni riconosciute dagli Stati interessati.

<sup>3</sup> Le Delegazioni partecipano a titolo sussidiario, e in funzione della tematica affrontata, alle attività delle commissioni parlamentari. Collaborano anche con le altre delegazioni parlamentari.

<sup>4</sup> Per le attività che si svolgono in Svizzera, le Delegazioni possono, a seconda delle tematiche affrontate, invitare esperti come ad esempio altri parlamentari, funzionari dell'Amministrazione federale o specialisti esterni.

### **Articolo 3 Attività non soggette ad autorizzazione**



I viaggi su invito delle delegazioni omologhe degli Stati interessati e le visite in Svizzera delle delegazioni degli Stati interessati non necessitano di autorizzazione.

#### **Articolo 4** Attività soggette ad autorizzazione

Le attività di cui all'articolo 2 capoversi 2-4 sono soggette ad autorizzazione.

#### **Articolo 5** Procedura di autorizzazione

<sup>1</sup> Le autorità competenti per autorizzare le attività di cui all'articolo 2 capoversi 2-4 sono i presidenti delle delegazioni.

<sup>2</sup> Qualora per una determinata attività il numero dei membri della Delegazione ecceda il numero di posti disponibili, i presidenti decidono della composizione delle delegazioni. In tal caso tengono conto della rappresentatività politica e provvedono affinché si effettui una rotazione se la situazione si presenta più volte.

<sup>3</sup> Se la decisione del presidente della Delegazione è contestata, un membro della Delegazione può deferire l'affare dinanzi alla Delegazione. Questa decide definitivamente.

#### **Articolo 6** Organizzazione delle attività delle Delegazioni in Svizzera

<sup>1</sup> L'organizzazione di attività delle Delegazioni in Svizzera necessita dell'approvazione della Delegazione. Per le attività di cui all'articolo 3 tale approvazione non è necessaria.

<sup>2</sup> La domanda è presentata al capo del settore Relazioni internazionali e lingue corredata di un preventivo che indica le risorse finanziarie e di personale necessarie per l'organizzazione dell'attività prospettata.

#### **Articolo 7** Accompagnamento delle Delegazioni

<sup>1</sup> Le Delegazioni che partecipano a un viaggio sono di regola accompagnate da un collaboratore dei Servizi del Parlamento; in generale dal segretario della Delegazione.

<sup>2</sup> Le Delegazioni che partecipano alle attività di cui all'articolo 4 non sono di regola accompagnate. Il capo del settore Relazioni internazionali e lingue può consentire eccezioni.

#### **Articolo 8** Risorse



Il capo del settore Relazioni internazionali e lingue è responsabile della gestione del budget delle Delegazioni entro i limiti del credito per le Relazioni internazionali del Parlamento.

#### **Articolo 9** Resoconto

<sup>1</sup> I membri che hanno partecipato a un viaggio, a una visita o a qualsiasi altra attività di cui all'articolo 4 presentano dopo ogni partecipazione un rapporto agli altri membri delle Delegazioni e al capo del settore Relazioni internazionali e lingue. Il rapporto può essere messo a disposizione di altre cerchie interessate.

<sup>2</sup> Le Delegazioni presentano all'Assemblea federale un rapporto comune per legislatura, nel quale riassumono tutte le attività esercitate in questo periodo.

#### **Articolo 10** Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 3 settembre 2010.

Per le Delegazioni:

I presidenti:

CS M. Reimann (Del-D)

CS B. Frick (Del-A+Del FL)

CS L. Maury-Pasquier (Del-F)

CS F. Lombardi (Del-I)